

Legge regionale 11 aprile 1979 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 14/06/1983

Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero.

Art. 2

L' inquadramento del personale di cui all'articolo 1, viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all' anzianità maturata, per servizi di ruolo o a contratto a tempo indeterminato, nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.

Ai fini di cui al comma precedente il servizio prestato in qualifica inclusa nel livello funzionale immediatamente inferiore a quello d' inquadramento è valutato per metà e per non più di tre anni.